

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO

Torino, 31/10/2024
Determina. n°: D24/119

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente il servizio per la realizzazione del progetto Multimedia di Visit Piemonte, con procedura sotto soglia, come da D.Lgs. n. 36/2023.

Progetto: 043 - ORDINI FUNZIONAMENTO

C.I.G.:

IL DIRETTORE GENERALE

- premesso che Visit Piemonte Scrl (nel seguito anche la "società") è una società *in house providing* della Regione Piemonte e di Unioncamere, che opera in regime di "organismo di diritto pubblico", perciò soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023);
- premesso che la Regione Piemonte con DGR n. 11-8503 del 29/04/2024 ha autorizzato il "Piano di attività e budget 2024, che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Visit Piemonte Scrl, in data 30/04/2024 è stato autorizzato in sede assembleare;
- considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente servizio per la realizzazione del progetto Multimedia di Visit Piemonte e che si è dato corso alla relativa procedura d'acquisto;
- dato atto che il progetto prevede la realizzazione del sito web front-end e back-office con area riservata dove gli utenti possono sfogliare e selezionare, foto e video di proprietà di Visit Piemonte, per utilizzo non commerciale e che per tale obiettivo sarà necessario: lo sviluppo di un CMS per il sito frontend; homepage con motore di ricerca per la ricerca di immagini; navigazione del sito attraverso categorie e grid immagini; pagina e funzioni di registrazione utente e gestione password; pagina dedicata alle fotografie e video con possibilità di scelta e richiesta di download secondo la tipologia di formato immagine definita; le immagini in anteprima sulla piattaforma devono avere dei watermark ed essere di qualità bassa.
- considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000 €, IVA esclusa;
- dato atto che l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia, in ambito di servizi e forniture, di valore inferiore a € 140.000,00, dispone che per appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto *«dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»*;
- dato atto che l'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte» e che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre «individua

l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

- tenuto conto delle previsioni di cui alle "Istruzioni Operative per l'affidamento di Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" della Società, approvate con Delibera del CdA del 19/09/2024;
- dato che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite richiesta di N°2 preventivi, finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato su piattaforma digitale, è stata acquisita la proposta dei seguenti operatori economici Csi Piemonte; TITANKA! S.P.A.;
- dato atto che nel corso del 2023, si era già dato corso ad una indagine di mercato, che aveva coinvolto due fornitori Creatiweb e PhotoFVG come da documentazione agli atti e a cui non si è dato corso per decisioni aziendali di rinvio delle attività;
- ritenuto di affidare l'appalto all'operatore TITANKA! S.P.A. poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze della Società ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. 36/2023;
- dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:
 - in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto il servizio non lo prevede. Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.
- dato atto che:
 - le clausole negoziali essenziali verranno richiamate nell'ordine di acquisto e/o nella procedura negoziale;
 - il contraente viene selezionato, mediante una valutazione congiunta della congruità del prezzo e della qualità del servizio offerto, avuto riguardo alle seguenti voci:

La valutazione dell'offerta tecnica proposta è stata effettuata sulla base della presentazione di una relazione tecnico-illustrativa contenente:

- la presentazione e della società;
 - le figure professionali coinvolte nella gestione;
 - l'indicazione delle realizzazioni di servizi analoghi
 - tempistiche di realizzazione.
- accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra richiamato alla voce progetto;

Visti:

- l'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di obblighi di trasparenza.

DETERMINA

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 45.000,00 (IVA esclusa) a favore della ditta TITANKA! S.P.A.;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 54.900,00 IVA del 22% compresa;
- 3) di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra richiamato alla voce progetto;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00;
- 5) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice Etico, il MOG 231 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società;
- 6) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. n. 36/2023.

IL RUP

Il Direttore Generale